

ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale (



In data 23/03/2022, presso la sede VIA SAN GIORGIO, 20
GRADISCA DI SEDEGLIANO, alle ore 20:30, si sono riunite le seguenti persone:

Balduzzi Giacomo, nato a S. Daniele del Friuli (UD) il 21/09/1997 e residente in via San Giorgio n. 20 – Gradisca di Sedegliano (UD) – cittadino italiano – C.F. BLDGCM97P21H816M

Bullitta Mariangela, nata a Gorizia (GO) il 24/09/1988 e residente in via Pino Medeot n. 16 – Mossa (GO) – cittadina italiana – C.F. BLLMNG88P64E098B

Mukerli Chiara, nata a Gorizia (GO) il 21/10/1996 ed ivi residente in via C. Macor n. 19 – cittadina italiana – C.F. MKRCHR96R61E098Q

Tonizzo Elisabetta, nata a S. Vito al Tagl.to (PN) il 23/07/1994 e residente in via Pietro Capretto n. 5 – Codroipo (UD) – cittadina italiana – C.F. TNZLBT94L63I403Q

Comelli Luca, nato a Latisana (UD) il 23/05/1994 e residente in piazza Julia n. 7/a – Pavia di Udine (UD) – cittadino italiano – C.F. CMLLCU94E23E473X

Meneguzzo Alessandro, nato a Cologna Veneta (VR) il 25/08/1984 e residente in viale Friuli n. 7 – Cormons (GO) – cittadino italiano – C.F. MNGLSN84M25C890N

Zanello Tiziano, nato a Palmanova (UD) il 23/09/1997 e residente in via IV novembre n. 13/1 – Talmassons (UD) – cittadino italiano – C.F. ZNLTZN97P23G284H

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. GIACOMO BALDUZZI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. CHIARA MUKERLI quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"IUVENES HARMONIAE APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Sedegliano* e con *durata illimitata*.

ART. 2 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato* dei propri associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Giacomo Balduzzi

Vice – Presidente Mariangela Bullitta

Segretario Chiara Mukerli

Tesoriere Elisabetta Tonizzo

Consigliere Comelli Luca

Consigliere Meneguzzo Alessandro

Consigliere Zanello Tiziano

ART. 4 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2022. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Giacomo Balduzzi

Sig. Mariangela Bullitta

Sig. Chiara Mukerli

Sig. Elisabetta Tonizzo

Sig. Luca Comelli

Sig. Alessandro Meneguzzo

Sig. Tiziano Zanello

Luogo e data Gradisca di Sedegliano, 23/03/2022

REGISTRATO A GORIZIA il 28 MAR. 2022

al n. 10 vol. 1 serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro ducecento/00 (200,00 €)



LA FUNZIONARIA
Rossella Caspio

* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA IL 28 MAR, 2022
al n. 192 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro 2000,00

STATUTO
Coro "Iuvenes Harmoniæ"
Associazione di Promozione Sociale



Art. 1 – COSTITUZIONE

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **CORO IUVENES HARMONIÆ A.P.S.** avente sede legale in Gradisca di Sedegliano.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui l'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera nel settore musicale culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura musicale promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti corali e strumentali anche attraverso sezioni specialistiche appositamente costituite all'interno dell'Associazione;
- b) trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- c) aderire alle associazioni di corali regionali, nazionali ed internazionali, nonché collaborare con altre realtà culturali e musicali del territorio, assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere;
- d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 3 – SOCI

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori

- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori



Tutte le categorie degli associati hanno pari diritti e sono tenuti a rispettare i medesimi obblighi.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in attività di organizzazione e promozione associativa e coloro che sostengono economicamente l'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) di frequentare i locali dell'Associazione;
- d) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- e) di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate, purché documentate e autorizzate;

- f) di esaminare i libri sociali (così come elencati dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare in sede il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richiesta di informazioni sui documenti visionati;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Si prevedono le seguenti cause di cessazione del rapporto associativo:

- a) morte dell'associato;
- b) per rinuncia a far parte dell'Associazione, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed efficace a decorrere dall'anno successivo;
- c) per motivata decisione del Consiglio Direttivo di esclusione del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali o arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale all'Associazione, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Presidente. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio escluso può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione del provvedimento nel libro dei soci, da farsi a cura del Segretario. I soci, in tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, non avranno diritto alla restituzione delle quote versate. Qualora l'associazione si avvalga di volontari così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17 dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) l'Organo di Controllo.

Gli Organi dell'Associazione sono eletti liberamente secondo gli articoli seguenti:
ogni socio ha voto singolo ai sensi dell'art. 24, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) eleggere e revocare gli Organi Sociali;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C. C..

Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, Il comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone esperte in campi specifici dell'organizzazione senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Amministratori alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci;

- 
- b) cura il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) formula il bilancio preventivo e consuntivo, sulla scorta dei dati e dei documenti prodotti, e li sottopone poi all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- d) esegue le deliberazioni e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale per quanto di sua competenza;
- e) definisce i programmi dell'attività dell'Associazione e provvede a quanto necessario al suo buon funzionamento;
- f) delibera sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altre associazioni e/o enti aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- g) delibera i regolamenti delle varie attività;
- h) delibera le spese ordinarie e straordinarie;
- i) approva l'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori e ne decide, con motivata delibera, l'eventuale esclusione per le motivazioni di cui l'art. 4;
- j) fissa la quota associativa annuale dei soci;
- k) determina il contributo spese di funzionamento che i soci devono sostenere per poter partecipare alle attività dell'Associazione;
- l) elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- m) nomina il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione che possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui siano esterni partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
- n) propone modifiche statutarie.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10 – SEGRETARIO

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

Spetta al Segretario:

- a) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) mantenere aggiornati i registri soci;
- c) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) curare la tenuta dell'archivio.

Art. 11 – TESORIERE CASSIERE

Il Tesoriere-Cassiere dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

Il Tesoriere-Cassiere:

- a) è responsabile della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'Associazione;
- b) provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate;
- c) predispone e redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e le relative relazioni da consegnare al collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsto dall'art. 30 D. Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C.. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 13 – CARICHE

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte e prestate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare rimborsi e spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.



Art. 14 – PATRIMONIO, BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislatura vigente in materia. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate derivate:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) dai contributi spese annualmente versati dai soci per lo svolgimento delle specifiche attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei loro confronti;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- d) da eventuali attività di autofinanziamento;
- e) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di enti, sia pubblici che privati.

Art. 16 – USCITE

Ogni impegno di spese deve avere la necessaria copertura finanziaria per il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 17 – DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, estinzione e per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

All'entrata in vigore del Registro unico del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla

Fondazione Italiana Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per alzata di mano.

Art. 19 – COMUNICAZIONI SOCIALI

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente Statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica.

A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale. Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia delle Associazioni senza finalità di lucro.